

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA COMO

Approvato dal Consiglio Generale del 21 luglio 2020

Titolo II – SOCI

Art. 4 – Rapporto associativo

Modalità di adesione

1. Le domande di adesione vengono presentate, a firma del legale rappresentante dell'impresa, sulla specifica modulistica predisposta da Confindustria Como.
L'Associazione può richiedere documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento a visure camerali, bilanci, note illustrative sulla composizione societaria e sulla governance.
2. Le domande di adesione vengono approvate dal Consiglio di Presidenza sentito il parere favorevole del Gruppo merceologico interessato.
Qualora il Gruppo non provveda ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della copia della domanda di adesione il parere si intenderà favorevole.
3. Le delibere del Consiglio di Presidenza sulle domande di adesione dei soci effettivi ed aggregati vengono adottate a scrutinio palese ed a maggioranza, tenendo conto degli astenuti.
4. Le delibere del Consiglio di Presidenza sulle domande di adesione dei soci ordinari di territorio sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.
5. Le adesioni deliberate dal Consiglio di Presidenza sono comunicate entro 10 giorni a tutti i soci che hanno la possibilità, entro i successivi 10 giorni, di impugnare l'accoglimento della domanda di adesione.
6. L'impugnazione della delibera positiva in merito ad una domanda di adesione da parte di un socio effettivo deve essere inoltrata al Collegio Speciale dei Probiviri tramite raccomandata a.r. o PEC con indicazione dei motivi procedurali e/o delle ragioni di contro interesse; il ricorso non ha effetto sospensivo.
7. Il Collegio Speciale dei Probiviri decide entro i successivi 30 giorni; la decisione è inappellabile
8. In caso di rigetto della domanda di adesione l'impresa richiedente può presentare ricorso, per raccomandata a.r. o PEC, al Consiglio Generale nel termine di 10 giorni; in caso di ulteriore rigetto è ammesso il ricorso, entro 10 giorni e con le medesime modalità, al Collegio Speciale dei Probiviri, che provvede a decidere entro i successivi 30 giorni; la decisione è inappellabile.

Cessazione del rapporto associativo

9. Il rapporto associativo si interrompe per:
 - a. Recesso del socio per voto contrario in Assemblea a proposte di modifiche statutarie, con decorrenza ed effetto dal primo giorno dell'anno solare successivo
 - b. Dimissioni del socio da presentare tramite raccomandata a.r. o PEC entro il 30 giugno e con decorrenza ed effetto dal primo giorno dell'anno solare successivo
 - c. Sanzione di espulsione deliberata dal Consiglio Generale nei casi e con le modalità previste.

- d. Fallimento con sentenza passata in giudicato; per il periodo intercorrente dalla sentenza dichiarativa di fallimento al passaggio in giudicato il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.
 - e. Cessazione dell'attività aziendale, con obbligo di corresponsione dei contributi maturati fino alla data di cessazione.
 - f. Scioglimento dell'Associazione
10. La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo
11. In caso di procedure concorsuali il Consiglio di Presidenza ha facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.

Art. 6 – Sanzioni

1. I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti di attuazione e dal Codice Etico e dei Valori Associativi sono passibili di sanzioni, applicate, in alternativa o cumulativamente, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.
2. Contro le sanzioni è ammessa in ogni caso la possibilità di ricorso, da presentarsi per raccomandata a.r. o PEC ai Probiviri nel termine di 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento con l'identificazione del nominativo del Probiviro nominato quale arbitro di parte, secondo le procedure previste dall'art. 13 dello Statuto e dalle relative norme del Regolamento di attuazione
3. Il ricorso non ha effetto sospensivo
4. Le sanzioni previste per gli inadempimenti ai doveri associativi sono:
 - a. Censura del Presidente dell'Associazione, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta comunicata all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.
 - b. Sospensione dell'impresa da ogni servizio e da ogni attività associativa per un massimo di 12 mesi, deliberata dal Consiglio di Presidenza, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni.
 - c. Decadenza dei rappresentanti dell'impresa dagli organi associativi, deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, o per la sopravvenuta mancanza dei requisiti personali o professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della carica.
 - d. Decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche o incarichi di rappresentanza esterna dell'Associazione deliberata dall'organo competente per la nomina.
 - e. Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei presenti, nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e morosità in atto da almeno tre anni, salvo casi di comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari, valutate dal Consiglio di Presidenza.
 - f. Radiazione del rappresentante dell'impresa in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei presenti, nel caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono tuttavia di conservare il rapporto associativo con l'azienda.

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano d'età
2. L'Assemblea può essere articolata in una parte privata, riservata ai soci e finalizzata agli adempimenti statutari ed associativi, ed in una parte pubblica, aperta alla partecipazione di esterni

Convocazione

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato, anche tramite strumenti informatici, almeno 15 giorni prima della riunione; l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto, con un minimo di 7 giorni. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere aggiunte fino a 48 ore prima della riunione, con l'esclusione di materie che riguardino adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione; sono consentite integrazioni all'ordine del giorno in apertura dell'Assemblea con il voto favorevole del 70% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.
4. La documentazione relativa alle materie da trattare, se non allegata al preavviso di convocazione, deve essere inviata o, in caso di documenti di difficile invio, resa disponibile presso la sede dell'Associazione entro i 3 giorni precedenti all'Assemblea
5. L'Assemblea è convocata ogni volta il Presidente o il Consiglio Generale lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata un numero di soci che rappresenti almeno un quinto del totale dei voti esercitabili.

Costituzione

6. L'Assemblea è valida con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del totale dei voti esercitabili; trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso o in un'eventuale seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.
7. L'Assemblea convocata per adempimenti elettorali è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di tanti voti che rappresentino il 15% del totale dei voti esercitabili; l'Assemblea convocata per modifiche statutarie è validamente costituita quando sia presente un numero di soci che rappresenti almeno il 20% del totale dei voti esercitabili; l'Assemblea per lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili.
8. La verifica del quorum costitutivo avviene all'inizio della riunione e, nel corso della riunione, quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti presenti.
9. Per il calcolo dei quorum costitutivi le frazioni di decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Deliberazioni e modalità di votazione

10. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche, salvo quanto espressamente previsto dallo Statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dello scioglimento dell'Associazione.
11. Nelle votazioni a scrutinio segreto sono ritenute nulle le schede che recano espressioni di voto non pertinenti rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
12. Le schede nulle rilevano per il calcolo del quorum deliberativo.
13. In caso di più votazioni simultanee a scrutinio segreto devono essere predisposte che consentano la facile identificazione di ogni singola votazione; al fine di garantire la segretezza del voto i voti spettanti a ciascun socio vengono frazionati in più schede.
14. La votazione a scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone e può essere richiesta anche per altre deliberazioni, con esclusione delle modifiche statutarie e dello scioglimento, da un quarto dei voti presenti.
15. Sono considerati astenuti i soci presenti che non ritirano la scheda di votazione o non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
16. In caso di parità la votazione a scrutinio segreto potrà essere ripetuta per una volta con rinvio ad una nuova seduta in caso di ulteriore esito di parità; in caso di non raggiungimento del quorum costitutivo o di terzo esito di parità la proposta si intende respinta.
17. La votazione a scrutinio palese avviene di norma per alzata di mano; per l'approvazione delle modifiche statutarie o dello scioglimento la votazione può avvenire per appello nominale in ordine alfabetico o tramite schede con indicazione del votante e senza frazionamento dei voti.
18. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.
19. Nelle votazioni riguardanti le persone gli eletti sono proclamati in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguito.
20. Per le votazioni a scrutinio segreto è sempre necessaria la nomina da parte dell'Assemblea di almeno tre scrutatori; per le votazioni a scrutinio palese di particolare complessità il Presidente può proporre la nomina di tre scrutatori.

Segreteria e verbalizzazione

21. La Segreteria dell'Assemblea viene svolta dal Direttore Generale dell'Associazione o da un suo delegato individuato all'interno della struttura associativa.
22. Delle deliberazioni e degli interventi in Assemblea è redatto verbale da parte della Segreteria; i verbali si intendono approvati con silenzio-assenso decorsi 15 giorni dall'invio a tutti i soci; i verbali vengono conservati presso l'Associazione e trascritti in un libro verbali che può essere consultato dai soci in regola con i contributi associativi con riferimento alla data del verbale richiesto; è possibile il rilascio di estratti da parte del Segretario.
23. Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate per cinque anni.

Art. 9 – Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano d'età

2. Il Consiglio Generale è composto da:
 - a. Componenti del Consiglio di Presidenza
 - b. Presidenti di Gruppo
 - c. 8 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea negli anni pari in una lista di candidati predisposta dal Consiglio di Presidenza sulla base di candidature, con parere del Collegio Speciale dei Probiviri sul profilo professionale e personale dei candidati
 - d. 24 membri aggiuntivi espressi dai Gruppi merceologici al proprio interno, in ragione di uno fisso per ogni gruppo ed i rimanenti proporzionalmente distribuiti con riferimento ai contributi associativi versati dalle imprese appartenenti al Gruppo effettivamente incassati nell'anno solare precedente rispetto alla totalità dei contributi incassati dall'Associazione
 - e. 3 rappresentanti del Comitato Piccola Industria nominati dal Comitato stesso all'interno dei propri componenti
 - f. 3 rappresentanti dei Giovani Imprenditori nominati dal Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori al suo interno
 - g. Fino a 3 membri di nomina del Presidente
3. I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e sono eletti negli anni pari

Convocazione

4. Il Consiglio Generale è convocato tramite avviso scritto inviato, anche con strumenti informatici, 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto, con un minimo di 5 giorni. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere aggiunte fino a 24 ore prima della riunione, con l'esclusione di argomenti che riguardino adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione; sono consentite integrazioni all'ordine del giorno in apertura della riunione con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.
5. La documentazione relativa alle materie da trattare, se non allegata al preavviso di convocazione, deve essere inviata o, in caso di documenti di difficile invio, resa disponibile presso la sede dell'Associazione entro le 24 ore precedenti la riunione
6. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi ed ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti.

Costituzione

7. Il Consiglio Generale è validamente insediato con la nomina del 50% dei suoi componenti, con la possibilità di completamento progressivo della composizione.
8. Le riunioni del Consiglio Generale sono validamente costituite quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti, con esclusione delle riunioni nelle quali siano previsti adempimenti elettorali o la trattazione di proposte di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione, per le quali è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
9. La verifica del quorum costitutivo avviene all'inizio della riunione e, nel corso della riunione, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti presenti.

10. Per il calcolo dei quorum costitutivi le frazioni di decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
11. In Consiglio Generale non è ammessa la partecipazione per delega.
12. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale è ammessa anche tramite collegamenti in video e audio conferenza che consentano la piena partecipazione ai lavori; i componenti presenti tramite collegamento partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Deliberazioni e modalità di votazione

13. Il Consiglio Generale delibera a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche; per l'approvazione delle proposte di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Generale delibera con la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali; la delibera relativa alla designazione del candidato alla presidenza dell'Associazione viene assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
14. Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un solo voto, anche in caso di partecipazione a più titoli.
15. Nelle votazioni a scrutinio segreto sono ritenute nulle le schede che recano espressioni di voto non pertinenti rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
16. In caso di più votazioni simultanee a scrutinio segreto devono essere predisposte schede che consentano la facile identificazione di ogni singola votazione.
17. La votazione a scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone e può essere richiesta anche per altre deliberazioni, con esclusione delle modifiche statutarie e dello scioglimento, da un quarto dei componenti presenti.
18. Sono considerati astenuti i presenti che non ritirano la scheda di votazione o non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
19. In caso di parità la votazione a scrutinio segreto potrà essere ripetuta per una volta con rinvio ad una nuova seduta in caso di ulteriore esito di parità; in caso di non raggiungimento del quorum costitutivo o di terzo esito di parità la proposta si intende respinta.
20. La votazione a scrutinio palese avviene di norma per alzata di mano; per l'approvazione delle modifiche statutarie o dello scioglimento la votazione può avvenire per appello nominale in ordine alfabetico.
21. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.
22. Nelle votazioni riguardanti le persone gli eletti sono proclamati in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguito.
23. Per le votazioni a scrutinio segreto è sempre necessaria la nomina da parte del Consiglio Generale di almeno due scrutatori.

Segreteria e verbalizzazione

24. La Segreteria del Consiglio Generale viene svolta dal Direttore Generale dell'Associazione o da un suo delegato individuato all'interno della struttura associativa.
25. Delle deliberazioni e degli interventi in Consiglio Generale è redatto verbale da parte della Segreteria; il verbale viene approvato in apertura della riunione successiva; i verbali vengono conservati presso l'Associazione e possono essere consultati da tutti i componenti; è possibile il rilascio di estratti da parte del Segretario.
Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate per cinque anni.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano d'età

Convocazione

2. Il Consiglio di Presidenza è convocato tramite avviso scritto inviato, anche con strumenti informatici, 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto, con un minimo di 3 giorni. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere aggiunte fino a 24 ore prima della riunione, con l'esclusione di argomenti che riguardino adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione; sono consentite integrazioni all'ordine del giorno in apertura della riunione con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.
3. La documentazione relativa alle materie da trattare, se non allegata al preavviso di convocazione, deve essere inviata o, in caso di documenti di difficile invio, resa disponibile presso la sede dell'Associazione entro le 24 ore precedenti la riunione
4. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente di norma ogni mese ed ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti.

Costituzione

5. Il Consiglio di Presidenza è validamente insediato con la nomina di almeno i tre quarti dei Vice Presidenti e dei Consiglieri incaricati, con la possibilità di completamento progressivo della composizione.
6. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
7. La verifica del quorum costitutivo avviene all'inizio della riunione e, nel corso della riunione, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti presenti.
8. In Consiglio di Presidenza non è ammessa la partecipazione per delega.
9. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza è ammessa anche tramite collegamenti in video e audio conferenza che consentano la piena partecipazione ai lavori; i componenti presenti tramite collegamento partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Deliberazioni e modalità di votazione

10. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto di astenuti e schede bianche; per l'approvazione delle proposte di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione il Consiglio di Presidenza delibera con la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali.
11. Ogni componente del Consiglio di Presidenza ha diritto ad un solo voto, anche in caso di partecipazione a più titoli.
12. Nelle votazioni a scrutinio segreto sono ritenute nulle le schede che recano espressioni di voto non pertinenti rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.

13. In caso di più votazioni simultanee a scrutinio segreto devono essere predisposte schede che consentano la facile identificazione di ogni singola votazione.
14. La votazione a scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone e può essere richiesta anche per altre deliberazioni, con esclusione delle modifiche statutarie e dello scioglimento, da un quarto dei componenti presenti.
15. Sono considerati astenuti i presenti che non ritirano la scheda di votazione o non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
16. In caso di parità la votazione a scrutinio segreto potrà essere ripetuta per una volta con rinvio ad una nuova seduta in caso di ulteriore esito di parità; in caso di non raggiungimento del quorum costitutivo o di terzo esito di parità la proposta si intende respinta.
17. La votazione a scrutinio palese avviene di norma per alzata di mano; per l'approvazione delle modifiche statutarie o dello scioglimento dell'Associazione la votazione può avvenire per appello nominale in ordine alfabetico.
18. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.
19. Nelle votazioni riguardanti le persone gli eletti sono proclamati in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguito.
20. Per le votazioni a scrutinio segreto è sempre necessaria la nomina di almeno due scrutatori.

Segreteria e verbalizzazione

21. La Segreteria del Consiglio di Presidenza viene svolta dal Direttore Generale dell'Associazione o da un suo delegato individuato all'interno della struttura associativa.
22. Delle deliberazioni e degli interventi in Consiglio di Presidenza è redatto da parte della Segreteria un verbale consistente in un resoconto sintetico; il verbale viene approvato in apertura della riunione successiva; i verbali vengono conservati presso l'Associazione e possono essere consultati da tutti i componenti; è possibile il rilascio di estratti da parte del Segretario.

Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate per cinque anni.

Art. 11 – Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri incaricati

1. Il Presidente, i Vice Presidenti elettivi ed i Consiglieri incaricati vengono eletti secondo le procedure previste all'art. 12 dello Statuto e dal Regolamento di attuazione.
2. Il Presidente del Comitato Piccola Industria ed il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori sono di diritto Vice Presidenti dell'Associazione.
3. Per l'assunzione della carica di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere incaricato è necessario ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante ed essere rappresentante di un'azienda in regola con il completo inquadramento di Sistema. Il requisito del completo inquadramento deve sussistere: per il Presidente al momento della candidatura, per i Vice Presidenti ed i Consiglieri incaricati al momento dell'elezione in Assemblea.
4. Esaurito il proprio mandato quadriennale il Presidente uscente non può essere ulteriormente rieletto, anche in caso di cessazione anticipata del mandato con permanenza nella carica per un periodo inferiore alla metà del mandato stesso, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute
5. La qualifica di Past President si acquisisce esclusivamente in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute

6. Il Presidente subentrato a quello dimissionario o cessato porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha ricoperto la carica per meno della metà del quadriennio; in ogni caso acquisisce lo status di Past President
7. I Vice Presidenti ed i Consiglieri incaricati cessano il loro mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti
8. In caso di dimissioni o impedimento di un Vice Presidente o di un Consigliere incaricato, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione

Art. 12 – Commissione di Designazione – Procedura di designazione ed elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri incaricati

1. La Commissione è composta da tre membri, scelti a sorteggio all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, in coordinamento con tutti i Past President così come previsto dall'Art. 12 dello Statuto.
2. E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione di Designazione con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede alla sostituzione con il membro aggiuntivo sorteggiato fra i nominativi predisposti come da Art.12 dello Statuto.
3. La Commissione di Designazione si insedia non meno di 60 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente; in caso di mancato insediamento nei termini il Collegio Speciale dei Probiviri confederali accerta e dichiara l'automatica decadenza del Presidente in carica
4. Il Collegio Speciale dei Probiviri confederali può autorizzare, in casi specifici di comprovata eccezionalità, uno slittamento tecnico del termine di insediamento della Commissione, in ogni caso non superiore ai tre mesi
5. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, per dimissioni o per impedimento, la Commissione di Designazione si insedia entro i 30 giorni successivi

Consultazioni

6. Il periodo di consultazione ha di regola una durata di quattro settimane
7. La Commissione di Designazione predispone immediatamente una specifica casella di posta elettronica alla quale gli associati che godono del diritto di elettorato passivo per la carica di Presidente possono far pervenire, nella prima settimana, candidature sottoscritte dai soci in regola con gli obblighi associativi che rappresentino almeno il 10% dei voti assembleari totali ed accompagnata da linee programmatiche e curriculum vitae.
8. La Commissione di Designazione comunica a tutti gli associati un calendario con l'indicazione di almeno cinque date di incontro per l'audizione personale degli associati; sono ammesse forme alternative di audizione che garantiscano la riservatezza e la riconducibilità delle opinioni espresse, quali mail riservate o lettere personali, non sono ammessi i fax.
9. Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni e la Commissione si impegna a consultare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati.
10. Al termine della fase di consultazione la Commissione predispone una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalla consultazione dei soci.

11. La Commissione deve acquisire il parere, obbligatorio e vincolante, del Collegio Speciale dei Probiviri sul profilo professionale e personale dei candidati, che è parte integrante della relazione finale.
12. Nella relazione finale deve essere indicata la dimensione del consenso ottenuto dai candidati.
13. La Commissione porta alla votazione del Consiglio Generale un massimo di tre candidati, con obbligo di presentare le candidature che certifichino, per iscritto, di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari totali.

Designazione

14. Il componente più anziano della Commissione di Designazione dà lettura in Consiglio Generale della relazione di sintesi, con la possibilità di dichiarazioni programmatiche dei candidati.
15. Il Consiglio Generale nomina il Presidente designato a scrutinio segreto secondo la seguente procedure:
 - a. In caso di unico candidato con scheda recante espressione di voto alternativa “approvo”/“non approvo” con riferimento alla proposta della Commissione di Designazione
 - b. In caso di due o più candidati tramite scheda riportante i singoli nominati elencati in ordine alfabetico
16. La nomina a Presidente designato avviene con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche e computando le schede nulle.
17. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione:
 - a. In caso di candidato unico la proposta della Commissione di Designazione si intende respinta
 - b. In caso di due candidati la votazione viene ripetuta immediatamente; se nessuno raggiunge il quorum anche alla seconda votazione entrambe le proposte si intendono respinte
 - c. In caso di tre candidati si effettua un ballottaggio fra i due candidati più votati; se nessuno raggiunge il quorum nel ballottaggio entrambe le proposte si intendono respinte
 - d. In caso di parità tra due candidati la votazione viene ripetuta immediatamente; con ulteriore risultato di parità il Consiglio Generale viene riconvocato in altra data per la ripetizione della votazione; in caso nella terza votazione nessuno dei due candidati raggiunga il quorum o vi sia nuovamente parità entrambe le proposte si intendono respinte
18. In caso di bocciatura della proposta o delle proposte della Commissione di Designazione viene riattivato il procedimento di consultazione con nuove proposte al Consiglio Generale; se anche le nuove proposte hanno esito negativo viene costituita una nuova Commissione di Designazione tramite elezione da parte del Consiglio Generale all'interno di una lista predisposta dal Consiglio di Presidenza, in deroga a quanto previsto dallo Statuto.
19. Nella prima riunione del Consiglio Generale successiva alla nomina, da tenersi entro massimo 20 giorni, il Presidente designato propone al Consiglio Generale i nominativi di almeno tre quarti dei Vice Presidenti e Consiglieri incaricati da nominare, avendo acquisito il parere del Collegio Speciale dei Probiviri sul profilo professionale e personale, e le relative eventuali deleghe, compresa la nomina di un Vice Presidente Vicario. Le eventuali rimanenti

designazioni saranno portate all'approvazione di un successivo Consiglio Generale e di una successiva Assemblea, con le medesime procedure.

20. Il Consiglio Generale si esprime votando a scrutinio segreto l'intera proposta del Presidente designato, tramite scheda recante l'alternativa di voto "approvo"/"non approvo"
21. In caso di non approvazione da parte del Consiglio Generale il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta; in caso di ulteriore bocciatura è necessario il riavvio della procedura di consultazione per la scelta di nuove candidature a Presidente

Elezione

22. L'Assemblea a scrutinio segreto, mediante scheda riportante l'alternativa "approvo"/"non approvo", vota la proposta del Consiglio Generale relativamente a Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri incaricati e relative eventuali deleghe
23. Per l'elezione è necessario conseguire il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche e computando le schede nulle
24. In caso di voto negativo da parte dell'Assemblea la Commissione di Designazione riparte con una nuova procedura; in caso di bocciatura da parte dell'Assemblea anche del nuovo candidato proposto si procede con la costituzione di una nuova Commissione di Designazione, eletta dal Consiglio Generale in una lista predisposta dal Consiglio di Presidenza, in deroga a quanto previsto dallo statuto
25. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo l'Assemblea potrà essere riconvocata ancora per due volte; nel caso tutte e tre le convocazioni non raggiungano il quorum la proposta del Consiglio Generale è considerata respinta e la Commissione di Designazione riparte con la procedura di consultazioni per nuove candidature
26. Non è ammessa la presentazione diretta di candidature in sede di Assemblea

Art.13 – Organi di controllo

1. Gli organi di controllo sono eletti dall'Assemblea preferibilmente nell'anno precedente a quello di elezione del Presidente
2. Sono candidabili agli organi di controllo anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire
3. Le liste vengono formate a seguito di invito da parte del Presidente agli associati; per i candidati appartenenti al sistema associativo non è necessario il completo inquadramento e ricoprire posizioni con responsabilità aziendale di grado rilevante

Revisori contabili

4. Presidente dei revisori contabili è il candidato più votato dall'Assemblea: risultano Revisori effettivi i candidati che risultano essere i tre più votati dall'Assemblea e Revisori supplenti i seguenti due più votati; in caso di parità viene nominato il più anziano d'età; in ogni caso fra i Revisori effettivi deve essere eletto almeno un candidato iscritto nel Registro dei revisori legali
5. Del Collegio dei Revisori contabili funge da Segretario il Direttore Generale o suo delegato, scelto all'interno della struttura dell'Associazione

Proviviri

6. I Proviviri non nominano un Presidente

Collegio Speciale dei Probiviri

7. I Probiviri nominano al proprio interno a rotazione un Collegio Speciale composto da tre Probiviri; non è necessaria la votazione a scrutinio segreto, salvo impossibilità di oggettiva condivisione
8. Al Collegio Speciale dei Probiviri spettano in via principale le funzioni:
 - a. Elettorali, rilasciando il parere sul profilo professionale e personale dei candidati alle cariche apicali come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti
 - b. Interpretative dello Statuto e dei Regolamenti
 - c. Disciplinari, intervenendo d'ufficio in merito alla decadenza dalle cariche secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti
9. Avverso alle decisioni del Collegio Speciale è ammesso ricorso, entro i 10 giorni successivi alla comunicazione, ai restanti Probiviri riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei successivi 20 giorni
10. Del Collegio Speciale dei Probiviri funge da Segretario il Direttore Generale o suo delegato, scelto all'interno della struttura dell'Associazione

Collegio arbitrale

11. I Probiviri svolgono funzioni arbitrali di risoluzione delle controversie organizzative che non si siano potute definire bonariamente; dette controversie vengono affidate alla competenza di un Collegio arbitrale di tre Probiviri costituito specificamente a seguito dell'attivazione della procedura
12. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione da una delle parti di un ricorso entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli, salvo termini più ristretti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti per specifiche procedure
13. Il ricorso, da presentarsi alla Segreteria dei Probiviri, tramite raccomandata a.r. o PEC deve contenere una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, la nomina dell'arbitro di fiducia tra i Probiviri che non facciano parte del Collegio Speciale e copia della ricevuta di bonifico su conto corrente dedicato di un deposito cauzionale nella misura stabilita annualmente dal Collegio Speciale entro il limite massimo di 10 volte il contributo associativo minimo.
14. La segreteria provvede alla notifica del ricorso alla controparte richiedendo la nomina dell'arbitro di fiducia entro i 10 giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale
15. I due Probiviri nominati arbitri dalle parti provvedono alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale; in caso di dissenso la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Como che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri
16. Entro i 10 giorni successivi alla nomina del Presidente avviene la formale costituzione del Collegio arbitrale e l'avvio della fase istruttoria
17. Gli arbitri nominati possono rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di Procedura Civile; le parti possono recusare gli arbitri nominati nei casi e con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, con decisione del Collegio Speciale
18. Nell'espletamento del proprio mandato il Collegio arbitrale ha ampia discrezionalità di procedura e mezzi di istruttoria, con la possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti

19. Entro 30 giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 15, il Collegio assume, anche a maggioranza, la propria decisione
20. Trascorso il termine massimo per la decisione la parte interessata può attivare istanza di caducamento degli atti compiuti
21. Entro 7 giorni dalla decisione il lodo viene comunicato alle parti
22. Avverso le decisioni del Collegio arbitrale è ammesso ricorso ai Probiviri confederali entro 20 giorni dalla data di comunicazione, secondo le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti confederali.
23. Del Collegio arbitrale funge da Segretario il Direttore Generale o suo delegato, scelto all'interno della struttura dell'Associazione; è cura della Segreteria raccogliere in un volume i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio Speciale

Titolo IV – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art.14 – Categorie merceologiche

1. Le imprese associate ad Confindustria Como sono suddivise in Gruppi di categorie merceologiche
2. La costituzione, modificazione e soppressione di Gruppi merceologici sono deliberate dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza, sentito il parere dei Gruppi e delle imprese interessate
3. Le imprese per le quali, in funzione del numero di associati, non è costituito un Gruppo sono riunite in un Gruppo multisettoriale
4. Sono gruppi merceologici di Confindustria Como:
 - a. Gruppo imprese Alimentari
 - b. Gruppo imprese Chimiche, della Gomma e delle materie Plastiche
 - c. Gruppo imprese Grafiche, Cartotecniche ed Editoriali
 - d. Gruppo imprese Metalmeccaniche ed Installazione impianti
 - e. Gruppo imprese della Filiera tessile
 - f. Gruppo imprese del Legno ed Arredamento
 - g. Gruppo imprese del Terziario ed Industrie Varie
5. I Gruppi possono comprendere sezioni distinte per ciascuna specialità di produzione in essi rappresentata
6. Sono organi dei Gruppi merceologici:
 - a. L'Assemblea di Gruppo
 - b. Il Consiglio di Gruppo
 - c. Il Presidente ed il Vice Presidente o i Vice Presidenti

Assemblea di Gruppo

7. L'Assemblea di Gruppo è composta dai rappresentanti delle imprese associate appartenenti al Gruppo; per la qualifica di rappresentanti valgono le regole previste dallo Statuto e dai Regolamenti per la rappresentanza in Assemblea Generale
8. L'Assemblea di Gruppo è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o lo richiedano soci che rappresentino almeno il 30% dei voti totali spettanti al Gruppo, mediante avviso scritto da inviarsi, anche tramite strumenti informatici, 5 giorni prima della data

- prevista per la riunione; in caso di urgenza il preavviso può essere ridotto con un minio di 48 ore.
9. Il preavviso di convocazione deve contenere luogo, data, ora della riunione ed elenco degli argomenti da trattare
 10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 30% dei voti esercitabili; trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso o in un'eventuale seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti; per la delibera dei contributi speciali a carico delle aziende appartenenti al Gruppo l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei voti spettanti.
 11. Ogni impresa appartenente al Gruppo ha diritto al numero di voti previsto per l'Assemblea Generale; ogni socio presente può essere portatore di una sola delega, salvo quanto previsto per le imprese appartenenti ad un gruppo, anche di tipo familiare, nel caso dell'Assemblea Generale
 12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di gruppo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza dell'unico Vice Presidente l'assemblea elegge, come primo adempimento, il Presidente dell'Assemblea
 13. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, computando le schede nulle; le delibere relative alla determinazione di contributi speciali a carico delle imprese appartenenti al Gruppo sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti; per le suddette delibere un quarto dei voti presenti può richiedere che la votazione venga demandata ad un referendum; il referendum è valido con la partecipazione di almeno la metà più uno delle imprese appartenenti al Gruppo ed il voto favorevole di almeno il 40% dei voti spettanti.
 14. Per le votazioni a scrutinio segreto è sempre necessaria la nomina da parte dell'Assemblea di almeno tre scrutatori; per le votazioni a scrutinio palese di particolare complessità il Presidente può proporre la nomina di tre scrutatori.
 15. La Segreteria dell'Assemblea di Gruppo viene svolta da un delegato del Direttore Generale individuato all'interno della struttura associativa.
 16. E' cura della Segretaria predisporre il verbale delle riunioni, da approvarsi in apertura della riunione successiva
 17. L'Assemblea di Gruppo:
 - a. Delibera sulle questioni riguardanti gli interessi e l'attività della categoria
 - b. Delibera la costituzione di eventuali sezioni determinando i criteri di appartenenza
 - c. Elegge il Consiglio di Gruppo determinandone il numero di componenti, che non deve essere inferiore a quello dei rappresentanti cui ha diritto in Consiglio Generale
 - d. Determina, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza e proposta del Consiglio di Gruppo, eventuali contributi speciali a carico delle imprese appartenenti al Gruppo
 - e. Assicura il funzionamento del Gruppo

Consiglio di Gruppo

18. Il Consiglio di Gruppo è composto da un numero di componenti determinato dall'Assemblea tenendo presente le varie specialità comprese nel Gruppo ed in base al principio di massima di consentire rappresentanza paritetica alle imprese di maggiore e minore dimensione

19. Il Consiglio di Gruppo si riunisce su convocazione del Presidente di Gruppo o richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti; la convocazione scritta è inviata, anche tramite strumenti elettronici, almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere indicazione di luogo, data e ora della riunione e degli argomenti da trattare; in caso di urgenza il preavviso può essere ridotto con un minimo di 48 ore
20. Per la validità della riunione deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti
21. Il Consiglio di Gruppo è presieduto dal Presidente di Gruppo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano; in mancanza del Presidente e dei Vice Presidenti la riunione è presieduta da un consigliere designato a maggioranza
22. Ciascun componente ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe
23. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza tenendo conto di astenuti e schede bianche; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto la votazione sarà ripetuta per un massimo di due volte; per le votazioni a scrutinio segreto è sempre necessaria la nomina di almeno due scrutatori.
24. Il Consiglio di Gruppo:
 - a. Elege fra i suoi componenti, ogni due anni negli anni pari, il Presidente di Gruppo, il Vice o i Vice Presidenti
 - b. Elege, ogni due anni negli anni pari, i rappresentanti del Gruppo nel Consiglio Generale
 - c. Si rende interprete presso gli organi direttivi dell'Associazione delle necessità della categoria
 - d. Stipula, sentito il Consiglio di Presidenza per il rispetto degli interessi generali, i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese appartenenti al Gruppo, dopo averli sottoposti all'approvazione dell'Assemblea di Gruppo
 - e. Dispone circa l'utilizzo dei fondi derivanti dai contributi speciali a carico delle imprese appartenenti al Gruppo, relazionandone all'Assemblea di Gruppo
25. Il Consiglio di Gruppo viene eletto dall'Assemblea in una lista di candidati predisposta dal Consiglio di Gruppo uscente in veste di Comitato elettorale, previa richiesta alle imprese appartenenti al Gruppo di autocandidature o di candidature sostenute da almeno tre associati
26. Il Consiglio di Gruppo nella sua prima riunione provvede all'elezione del Presidente, del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, determinandone il numero, e dei rappresentanti in Consiglio Generale
27. La Segreteria del Consiglio di Gruppo viene svolta da un delegato del Direttore Generale individuato all'interno della struttura associativa.
28. E' cura della Segreteria predisporre il verbale delle riunioni, da approvarsi in apertura della riunione successiva

Presidente di Gruppo

29. Il Presidente di Gruppo rappresenta il Gruppo nei rapporti interni ed esterni; dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Gruppo; è componente del Consiglio Generale; presiede il Consiglio di Gruppo e l'Assemblea di Gruppo
30. Il Presidente di Gruppo dura in carica due anni ed è rieleggibile per un massimo di altri due bienni consecutivi

31. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente o dal Vice Presidente più anziano d'età
32. In caso di dimissioni o cessazione del Presidente si procede a nuova elezione da parte del Consiglio di Gruppo; il Presidente subentrante porta a termine il biennio in corso

Fondi di categoria

33. I fondi derivanti dai contributi speciali di categoria eventualmente istituiti a carico delle imprese appartenenti al Gruppo sono amministrati separatamente dall'Associazione su indicazione del Consiglio di Gruppo

Norme generali relative alle cariche associative

1. Tutte le cariche associative sono gratuite, pena decadenza automatica deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri
2. Le cariche associative hanno la seguente durata:
 - a. Il Presidente dura in carica un quadriennio, senza possibilità di ulteriori rielezioni
 - b. I Vice Presidenti e i Consiglieri incaricati durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente
 - c. I componenti del Consiglio Generale durano in carica due anni e sono rieleggibili per cinque ulteriori volte consecutive
 - d. I Presidenti di Gruppo durano in carica due anni e sono rieleggibili per due ulteriori volte consecutive
 - e. I componenti i Consigli di Gruppo durano in carica due anni e sono rieleggibili
 - f. I componenti gli organi di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibiliAd esclusione del Presidente, che non è ulteriormente eleggibile, tutti coloro che hanno rivestito cariche, esaurita la loro possibilità di rielezione consecutiva, possono essere rieletti allo stesso titolo dopo un mandato di vacanza
3. I mandati delle cariche associative scadono:
 - a. Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri incaricati, Revisori, Probiviri e componenti del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea, con l'Assemblea di nomina delle nuove cariche
 - b. Componenti del Consiglio Generale di nomina del Presidente, con la scadenza del Presidente che li ha nominati o a seguito di revoca o sostituzione da parte del Presidente che li ha nominati
 - c. Presidenti di Gruppo, componenti del Consiglio Generale in rappresentanza dei Gruppi e componenti i Consigli di Gruppo, al 31 dicembre del biennio; le procedure di rinnovo devono essere completate entro il 31 gennaio dell'anno successivoColoro che rivestono cariche in scadenza continuano a rivestire la carica fino alla nomina dei sostituti
4. La copertura della carica per un periodo superiore alla metà della durata vale come mandato intero
5. In caso di dimissioni o cessazione di un componente di un organo associativo, con esclusione del Consiglio di Presidenza per il quale valgono le norme specifiche, la sostituzione avviene:
 - a. Per subentro del primo dei non eletti; in caso di parità subentra il più anziano d'età

b. In mancanza di non eletti per cooptazione mediante votazione da parte dell'organo interessato

Nell'impossibilità di una sostituzione è possibile dichiarare il seggio vacante

6. Le liste di candidati per gli organi associativi, se non altrimenti previsto, vengono formate per autocandidatura o candidatura proposta da almeno tre soci
7. L'eventuale esclusione dalle liste elettorali disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri è appellabile ai restanti Probiviri
8. Le liste devono riportare un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire; in caso di oggettiva e verificata impossibilità il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire. In tal caso è possibile: ridurre proporzionalmente il numero di seggi disponibili; predisporre una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature riportate sulla scheda; votare tutti i candidati con scheda favorevole/sfavorevole ed elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi
9. Nelle votazioni su liste, in caso di un numero di candidature superiori ai seggi, è possibile esprimere al massimo un numero di preferenze pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze esprimibili può essere riportato sulla scheda di votazione
10. Il completo inquadramento è requisito indispensabile in caso di concorso alla Presidenza e a cariche direttive apicali dell'Associazione
11. In caso di perdita dei requisiti previsti per la copertura di una carica associativa o oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mesi consecutivi, in mancanza di dimissioni volontarie, la decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza; per le cariche di Presidente, e Vice Presidente e Consigliere incaricato la decadenza è dichiarata dal Collegio Speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai rimanenti Probiviri. Costituisce causa di decadenza dichiarata dall'organo di appartenenza l'assenza a cinque riunioni consecutive o alla metà delle riunioni nell'anno solare
12. Non possono candidarsi a cariche associative:
 - a. Coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati individuati dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesivi dell'immagine dell'organizzazione confederale
 - b. Coloro che sono sottoposti a misure interdittive
 - c. Coloro che ricoprono incarichi politici incompatibili, secondo quanto previsto dalle specifiche delibere di ConfindustriaNel caso le precedenti situazioni venissero a verificarsi nel corso del mandato, in mancanza di dimissioni volontarie, il Collegio Speciale dei Probiviri dichiara la decadenza immediata, con possibilità di ricorso agli altri Probiviri
13. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio Speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per i due mandati successivi